

GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2009 addì 3 del mese di agosto, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
- 3) Silvia Tacconi - Assessore
- 4) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n. 124

Oggetto: Legge comunitaria 2008 07-07-2009 n. 88, art. 23 - Indirizzi interpretativi ed applicativi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO come con la Comunicazione 2006/625 della Comunità Europea sia stata individuata una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool;

VISTO come con la legge comunitaria 2008 (Legge 88 del 7.7.2009), all'art. 23 è stato disposto che dopo l'art. 14 della legge 30.3.2001 sia inserito un ulteriore articolo (il 14 bis) afferente la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche all'interno del quale è previsto che, dalle 24 alle ore 7, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche è consentito esclusivamente nelle pertinenze degli esercizi soggetti ad autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 86 del TULPS del 18.6.1931 n. 773 e successive modificazioni;

VISTO che ai fini di assicurare la massima efficacia alla disposizione è stato previsto, al comma 2 dell'articolo di cui sopra, il divieto di somministrazione di alcoolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi indicati al precedente comma 1;

VISTO che, per effetto di tale disposizione, al fine di evitare qualsivoglia forma di diffusione dell'uso dell'alcol su aree e spazi pubblici, si è inteso circoscrivere la somministrazione di bevande alcoliche ancorandola esclusivamente agli esercizi autorizzati in forza dell'apposita licenza risalente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931;

RILEVATO come viene a porsi il problema interpretativo della effettiva portata di tale innovativa disposizione, se, cioè, per il richiamo

letterale alle licenze ex art. 86 del TULPS di cui al R.D. n. 773/1931, si intenda precludere la vendita e la somministrazione anche agli esercizi regolarmente operanti su suolo pubblico e quindi legalmente autorizzati mediante concessione fissa ai sensi della disciplina regionale in vigore e del relativo regolamento comunale, oltrech  ai casi di somministrazione in occasione di manifestazioni previamente autorizzate;

CONSIDERATO utile, ai fini interpretativi, il richiamo al senso e allo scopo della disposizione dell'art. 86 sopracitato; quello, cio , di garantire alle autorit  competenti la piena conoscenza, sia nella fase del rilascio della licenza che in quella del controllo, dei luoghi e dei soggetti che sono autorizzati alla vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche, volendosi escludere ogni possibilit  che tale somministrazione e vendita fosse effettuata in forma ambulante (itinerante), cos  come del resto specificato espressamente nel successivo art. 87, del gi  richiamato TULPS;

RILEVATO che, sempre secondo una lettura logico sistematica, il richiamo, per la delimitazione degli esercizi esclusi dal divieto, alle "licenze" di cui al Testo Unico nella Legge di Pubblica Sicurezza, possa ritenersi inteso tenendo conto dell'evoluzione della materia che, notoriamente, risulta caratterizzata dall'intervento delle legislazioni regionali le quali, per quanto attiene la somministrazione di bevande alcoliche, hanno riguardato altres  gli esercizi su aree pubbliche con concessione fissa (L.R.T. n. 28 del 7 febbraio 2005 e relativo regolamento comunale) nonch  i casi di somministrazione in occasioni di manifestazioni temporanee previamente autorizzate;

VISTO pertanto come appaia rispondere alla logica delle disposizioni da ultimo introdotte nel nostro ordinamento far luogo a letture coerenti con lo scopo della norma stessa;

VISTA la risoluzione n. 69837 del 30/07/2009 del Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica;

RILEVATO peraltro che proprio in ragione di tale dubbio interpretativo in sede di iter parlamentare della legge comunitaria 2009   stato approvato apposito emendamento teso a sostituire il comma 2 dell'art. 14 bis con un nuovo testo nel quale fra le attivit  escluse dai divieti di somministrazione e vendita nonch  dalle sanzioni previste

sono espressamente indicate quelle operanti su suolo pubblico in cui si effettua la vendita e somministrazione di bevande alcoliche che siano state debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti discipline di settore e collocate in posteggi fissi individuati, come pure quelle previamente autorizzate in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni temporanee;

VISTO l'orientamento interpretativo adottato da altri Comuni dell'area fiorentina rispondendo alla necessità di trovare una soluzione nelle more dell'approvazione di detto emendamento, considerato che una eventuale interpretazione letterale restrittiva della norma potrebbe generare fenomeni contrari al suo spirito e agli obiettivi che ne sono a fondamento, nel senso che potrebbe determinare un incentivo all'espandersi di fenomeni di vendita abusiva di bevande alcoliche con modalità difficilmente controllabili e verso cui potrebbe indirizzarsi il consumo di alcool da parte di giovani e adolescenti;

RITENUTO, pertanto, di adottare apposito provvedimento finalizzato ad impedire ogni forma di scadimento della qualità urbana, fra cui deve annoverarsi lo sviluppo di fenomeni di abuso dell'uso dell'alcool che la vendita illegale determinerebbe soprattutto nei giovani e adolescenti analogamente a quanto adottato da altre amministrazioni comunali;

VISTO, pertanto, nell'esercizio delle proprie attività di indirizzo politico-amministrativo dover approvare, ai fini di assicurare una applicazione della succitata norma in coerenza con quanto sopra evidenziato, apposito atto di indirizzo interpretativo e applicativo così come previsto dall'art. 4, lettera a) della legge 30 marzo 2001 n. 165, nelle more dell'approvazione del suddetto emendamento;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 5 - Servizi istituzionali, culturali ed alle attività economiche per gli aspetti tecnici, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d), del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

per quanto in narrativa esposto:

- di assumere, quale indirizzo interpretativo e applicativo e nelle more dell'approvazione dell'emendamento indicato in premessa, che nell'ambito della disposizione che fa richiamo all'art. 23 della legge comunitaria 2008 n. 88/2009 "agli esercizi previsti all'art. 86 del testo unico della legge di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni" debbano esser ricompresi anche quelli svolti da esercizi operanti su suolo pubblico mediante debita autorizzazione e concessione rilasciata da parte del soggetto competente, nonché le vendite e somministrazioni previamente autorizzate in occasione di manifestazioni temporanee;
- che conseguentemente il divieto e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 14 bis (così come modificate all'art. 23 della legge comunitaria 2008) non sono al momento applicabili agli esercizi debitamente autorizzati e operanti su suolo pubblico ed esclusivamente in appositi spazi concessi e indicati nell'apposita concessione;
- che invece il divieto e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 14 bis sopracitato si applicano, oltre che a tutte le forme di attività abusiva su suolo pubblico, anche a quei soggetti, autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti, al commercio su suolo pubblico in forma itinerante, ai quali, quindi, resta preclusa la somministrazione e vendita di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 17 agosto 2009

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 17 agosto 2009

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 17 agosto 2009

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi